



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1547

DEL 05/05/2026

OGGETTO: ESECUZIONE DELIBERA NR. 1512/2025 DEL 06/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Esecuzione delibera nr. 1512/2025 del 06/11/2025

Nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 466 del 30/03/2026, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE

- con **deliberazione nr. 1512/2025 del 06/11/2025** si è preso atto della valutazione positiva dell'attività professionale accertata dai Collegi Tecnici e dell'anzianità di servizio maturata per l'attribuzione dell'incremento dell'indennità di esclusività del rapporto di lavoro e dei benefici di cui all'art. 17 CCNL 27/02/2026, ai fini sia giuridici che economici, a seguito di servizi prestati a tempo determinato o indeterminato in aziende o enti del Comparto Sanità dei seguenti dirigenti medici e sanitari come di seguito indicato:
 - anzianità di servizio di 5 anni maturata ai fini giuridici oltre che economici, in caso di rapporto di lavoro esclusivo, per l'attribuzione della fascia superiore di Indennità di Esclusività per i seguenti medici:8818-8806-8847-8846-8865-8814-8764-8791;
 - anzianità di servizio di 15 anni maturata ai fini giuridici oltre che economici, in caso di rapporto di lavoro esclusivo, per l'attribuzione della fascia superiore di Indennità di Esclusività per i seguenti medici: 61150;
 - anzianità di servizio di 20 anni maturata ai fini giuridici oltre che economici, in caso di rapporto di lavoro esclusivo, per l'adeguamento della clausola di garanzia ex. art. 17 CCNL 27/02/2026 per i seguenti medici:4760;

PRESO ATTO

di quanto previsto dalla Legge 23/12/2014 n°190 ad oggetto” Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015)” che nei commi 254 e 256 stabilisce la cessazione dell'efficacia dell'art.9 “Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego”, comma 21, del D.L. 78/2010 e conseguentemente ne determina, cessati gli effetti con decorrenza 1 gennaio 2015 e validi gli specifici istituti retributivi con le relative dinamiche collegate;

ATTESO CHE

occorre dare puntuale adeguamento economico a coloro che hanno avuto il riconoscimento giuridico di maturazione della fascia superiore dell'indennità di esclusività di rapporto (I.E.R.) e dell'applicazione dell'art. 17 Clausola di Garanzia del nuovo contratto CCNL Area Sanità del 27/02/2026;

RILEVATO CHE

all'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato è stato demandato il compito di provvedere al pagamento del relativo trattamento economico a decorrere dalla data in cui è compiuta ai fini economici l'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento della fascia superiore di indennità di esclusività di rapporto, mentre ai fini dell'applicazione della clausola di Garanzia, in relazione all'incarico conferito, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dell'anzianità di servizio accertata;

CONSIDERATO CHE:

-in data 27/02/2026 è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area Sanità riferito al periodo 01/01/2022 – 31/12/2024 sia per la parte giuridica che per la parte economica i cui effetti decorrono, salvo diversa prescrizione del contratto stesso, dal giorno successivo alla data di stipulazione;

-continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel CCNL del 23/01/2024 e quelle, ancora vigenti, contenute nei CCNL precedenti all'ultimo sottoscritto, concernenti le Aziende e gli Enti della presente area dirigenziale della Sanità, in quanto non espressamente disapplicate e sostituite e comunque compatibili con le previsioni di legge e dell'ultimo CCNL;

-è confermato l'art. 64, del CCNL 23/01/2024, comma 3, in cui, l'Indennità di Esclusività, con decorrenza 01/01/2021, è rideterminata nei valori mensili ai sensi dell'art. 1, comma 407 della legge 30/12/2020 n. 178;

- alla dirigenza medica e veterinaria con anzianità di servizio maggiore di 5 anni l'importo spettante dell'indennità di esclusività è pari a € 993,33, mentre per una anzianità di servizio maggiore di 15 anni il nuovo importo spettante di Indennità di esclusività è pari a € 1.353,78;

- alla dirigenza sanitaria non medica con una anzianità di servizio maggiore di 5 anni l'importo spettante dell'indennità di esclusività è pari a € 565,09, mentre per una anzianità di servizio maggiore di 15 anni il nuovo importo spettante di Indennità di esclusività è pari a € 1.315,07;

DATO ATTO

di aver aggiornato le retribuzioni contrattuali secondo quanto stabilito nella Deliberazione **nr. 1512/2025 del 06/11/2025** con decorrenza gennaio 2026;

RITENUTO

di dover determinare e liquidare gli importi maturati arretrati, delle suddette voci contrattuali, in esecuzione a quanto stabilito nella Deliberazione **nr. 1512/2025 del 06/11/2025** provvedendo alla liquidazione e al pagamento di quanto sopra accertato, alla decorrenza indicata, in favore dei dirigenti medici dipendenti come dettagliato negli allegati prospetti parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO

di rilevare le voci di conto come da indicazione della Gestione Economica e Finanziaria;

IL DIRETTORE DOTT. GIUSEPPE BARILE

- Visto il D.lgs. n. 502/92;
- Visto il D.lgs. n. 165/01;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Dott. Giuseppe Barile ai sensi dell'art.5 della legge 241/90;

DETERMINA

per quanto premesso in narrativa

- 1) **DI DARE ESECUZIONE** a quanto stabilito nella Deliberazione del Direttore Generale **nr. 1512/2025 del 06/11/2025** adeguando giuridicamente ed economicamente le anzianità di servizio come indicato in premessa e riconoscere gli arretrati dovuti con la mensilità di Marzo 2026, alla decorrenza indicata nella citata delibera, ai seguenti dirigenti medici matricole 8818-8806-8847-8846-8865-8814-8764-8791-61150-4760, attribuendo, la fascia superiore di Indennità di esclusività di rapporto, e la presa d'atto della data di maturazione della anzianità di servizio ai fini del riconoscimento della clausola di garanzia di cui all'art. 17 CCNL 27/02/2026, ove spettante, in relazione alla esclusività del rapporto lavorativo in essere, come dettagliatamente specificato nei prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) **DI AVER CORRISPOSTO** con la mensilità di **MARZO 2026** in favore dei dipendenti di cui alle matricole sopra indicate, per le motivazioni più ampiamente spiegate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le indennità suddette oltre agli arretrati maturati per i periodi di competenza specificati, come dettagliato nei prospetti allegati per l'importo lordo di € **25.921,84**;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'onere complessivo, comprensivo degli oneri riflessi, è pari ad € **34.294,59** e sarà imputato, sulle relative voci di conto della contabilità economico patrimoniale secondo il principio della competenza economica e contestualmente al pagamento delle retribuzioni spettanti;
- 4) **DI CONFERIRE** al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività;
- 5) **DI APPROVARE** numero 2 pagine allegate al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 6) **DI DARE MANDATO** al Servizio Economico-Finanziario per l'imputazione delle somme ai rispettivi conti di cui ai report contabili allegati;
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on-line di questa azienda ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013, ad eccezione degli allegati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui al D. Lgs. n. 186/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.
- 8) **DI DARE ATTO** che, ai sensi della legge regionale n. 10/2022, decorsi i termini di pubblicazione di cui alla L. n. 69/2009, il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione integrale.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE

L'Istruttore	Il Direttore
Simonetta Pincione	Giuseppe Barile
	firmato digitalmente

Voce di conto: Anno :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 05/05/2026 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
